

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.5

OGGETTO:

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - MODIFICHE ED
INTEGRAZIONI.**

L'anno duemiladiciannove addi sei del mese di febbraio alle ore ventuno e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Banchio Sergio - Sindaco	Sì
2. Bollati Elena - Vice Sindaco	Sì
3. Garabello Mariella - Assessore	No (G)
4. Lombardo Claudio - Assessore	Sì
5. Marchisio Giorgio - Consigliere	No (G)
6. Cortassa Carlo - Assessore	Sì
7. Notario Luisa Margherita - Consigliere	No (G)
8. Cerutti Massimiliano - Consigliere	Sì
9. Giardina Fausto - Consigliere	No (G)
10. Pappalardo Concetta - Consigliere	Sì
11. Batti Federica - Consigliere	Sì
12. Rivaira Alessandro - Consigliere	No (G)
13. Bertero Luca - Consigliere	No
Totale Presenti: 7	
Totale Assenti: 6	

Assiste all'adunanza la Segretaria Comunale Mariagrazia Manfredi la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Banchio Sergio nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Oggetto: Regolamento per l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC)
– Modifiche ed integrazione.

Il Sindaco informa i Consiglieri sulla necessità di apportare alcune modifiche ed integrazioni al vigente regolamento per l'istituzione e l'applicazione dell'imposta unica comunale. Comincia, quindi, ad illustrare la proposta agli atti chiarendo le singole modifiche da apportare al testo regolamentare e dando atto che esse riguardano sia la disciplina generale dell'Imposta Unica Comunale che le specifiche componenti dell'imposta ed in particolare l'IMU e la TARI. Scopo precipuo di tale intervento di parziale revisione è quello da un lato di meglio disciplinare, anche alla luce dell'evoluzione dottrinale e giurisprudenziale in materia, alcune fattispecie di complessa interpretazione, e dall'altra di adeguare le norme regolamentari ai nuovi assetti organizzativi intervenuti nel Comune, come ad esempio, nel caso della TARI, l'estensione a tutto il territorio comunale del sistema del "porta a porta". Al termine della propria relazione il Sindaco invita i Consiglieri Comunali ad esprimere le proprie determinazioni in merito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco;

Dato atto che l'art. 7 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 dispone che "nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo Statuto, il Comune e la Provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici per l'esercizio delle funzioni";

richiamato l'art. 52 co. 1 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 il quale prevede che i Comuni e le Province possono disciplinare, con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e delle aliquote massime dell'imposta;

ricordato che con DCC n. 18 del 27.04.2016 il presente consesso ha licenziato il regolamento per l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), esecutiva ai sensi di legge, successivamente, modificato ed integrato con DCC n. 5 DEL 15.02.2018;

Ravvisata la necessità di effettuare ulteriori modifiche ed integrazioni al testo regolamentare vigente, alla luce delle motivazioni indicate nella relazione introduttiva del Sindaco;

Atteso che le modifiche ed integrazioni di che trattasi attengono sia alla parte della disciplina generale della IUC, con particolare riguardo agli artt. 6 ed 11, che alle singoli sezioni:

IMU con riguardo agli artt. 30 – 32 e 34;

TASI con l'introduzione ex novo dell'art. 41 bis e TARI con riguardo agli artt. 47-49-52-59-65-66-68-70-73;

Dato atto che l'art. 53, co. 16, della L. 23.12.2000 n. 388, come modificato dall'art. 27 co. 8 della L. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro la data suddetta, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Rilevato che l'art. unico del D.M. 7.12.2018 ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019/2021 al 28.02.2019 e che tale termine è stato ulteriormente procrastinato al 31.03.2019 con DM 25.01.2019;

Esaminate, dunque, le modifiche ed integrazioni agli articoli del regolamento IUC sopra dettagliati, così come elaborati e proposti al presente consesso;

Preso atto che sul presente provvedimento è stato acquisito il parere dell'Organo di revisione ai sensi dell'art. 139 del D.Lgs. 267/2000, espresso in data 04.02.2019 e pervenuto in data 06.02.2019 prot. n. 900;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi sotto il profilo della regolarità tecnica dal Segretario Comunale e dal responsabile del servizio finanziario-tributi ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze e sotto quello della regolarità contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 come sostituito dall'art. 3, comma 2, lettera b) del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito in Legge n. 213 del 07.12.2012;

Con votazione unanime e favorevole espressa in forma palese e con n. 7 voti favorevoli, n. zero contrari e n. zero astenuti su n. 7 Consiglieri presenti e n. 7 votanti,

D E L I B E R A

1. Di apportare, alla luce di quanto esposto in premessa e delle motivazioni ivi addotte, alcune modifiche ed integrazioni al Regolamento per l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con DCC n. 18 del 27.04.2016 e successivamente modificato con DGC n. 5 del 15.02.2018;
2. di dare atto che le modifiche ed integrazioni attengono sia alla parte della disciplina generale della IUC, con particolare riguardo agli artt. 6 ed 11, che alle singole sezioni:
 - IMU con riguardo agli artt. 30 – 32 e 34;
 - TASI con l'introduzione ex novo dell'art. 41 bis e TARI con riguardo agli artt. 47-49-52-59-65-66-68-70-73così come illustrato nell'allegato "A" parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nel quale vengo messi a confronto i testi originali e quelli modificati;
3. di dare atto, inoltre, che al fine di consentire l'agevole consultazione del regolamento in oggetto da parte dei contribuenti viene allegato al presente atto, sotto la lett. "B", il testo aggiornato del regolamento stesso, quale parte integrante e sostanziale;
4. di precisare che l'articolo di che trattasi entra in vigore dal 1° gennaio 2019 ai sensi dell'art. 52 co. 2 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
5. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero Economia e Finanza per il tramite del portale del federalismo fiscale entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio ai sensi dell'art. 13 co. 15 D.L. 06.12.2011 n. 201 (L. 214/2011);

6. di disporre, infine, l'assoggettamento del presente atto a duplice pubblicazione all'Albo Pretorio del l'Ente, ai sensi dell'art. 76 co. 6 dello Statuto Comunale che disciplina le modalità di pubblicazione dei regolamenti comunali;
7. Di inoltrare, pertanto, copia al servizio finanziario e tributi per gli adempimenti consequenziali ivi compresa la trasmissione telematica al MEF.

dopodichè con n. 7 voti favorevoli, numero zero voti contrari e n. zero astenuti, espressi palesemente per alzata di mano dai n. 7 consiglieri presenti e n. 7 votanti, i medesimi componenti il Consiglio Comunale deliberano di dichiarare immediatamente eseguibile la su estesa deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, trattandosi di provvedimento propedeutico al bilancio di previsione la cui discussione ed approvazione è posta al punto 8 dell'ordine del giorno dell'odierna seduta.

Del che si è redatto il presente verbale.

Il Presidente

F.to: Sergio Banchio

Il Segretario Comunale

F.to: Mariagrazia Manfredi

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 come sostituito dall'art. 3, co. 1, lett. b) del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito in Legge 07.12.2012 n. 213

F.to: Mariagrazia Manfredi – Carla Fino

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 come sostituito dall'art. 3, co. 1, lett. b) del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito in Legge 07.12.2012 n. 213:

F.to: Carla Fino

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che della suesesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 07/03/2019 al 22/03/2019

Moretta, _____

Il Segretario Comunale
F.to: Mariagrazia Manfredi

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (3° comma art. 134 D. Lgs. n. 267/2000);
- Immediatamente eseguibile (4° comma art. 134 D. Lgs. n. 267/2000).

Il Segretario Comunale
F.to: Mariagrazia Manfredi

RICORSI

Contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso:

- al T.A.R. del Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione;
- al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Moretta,

Il Segretario Comunale
Mariagrazia Manfredi

ARTICOLI MODIFICATI – REGOLAMENTO IUC

Attuale	Modificato
<p>Art. 6 - Invio modelli di pagamento</p> <p>1. Il comune provvede all'invio degli avvisi e dei modelli di pagamento, preventivamente compilati, per la TARI.</p> <p>2. Gli avvisi di pagamento TARI sono spediti presso la residenza del soggetto passivo, o altro recapito segnalato dallo stesso, tramite servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria. L'eventuale mancata ricezione dell'avviso di pagamento non esime il contribuente dal versare la tassa. Non si procederà all'emissione delle bollette qualora la somma dovuta dal singolo utente sia inferiore a 12,00 euro per ogni anno di imposta.</p> <p>3. In attesa dell'emanazione dei decreti attuativi da parte del MEF, ai sensi dell'art. 1, comma 689, L. n. 147/2013, i versamenti della TASI vengono effettuati in autoliquidazione alle scadenze previste per il pagamento dell'IMU. Non dovranno essere eseguiti i versamenti per importi inferiori ad euro 12,00 per ogni anno di imposta.</p>	<p>Art. 6 - Invio modelli di pagamento</p> <p>1. Il comune provvede all'invio degli avvisi e dei modelli di pagamento, preventivamente compilati, per la TARI.</p> <p>2. Gli avvisi di pagamento TARI sono spediti presso la residenza del soggetto passivo, o altro recapito segnalato dallo stesso, tramite servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria. L'eventuale mancata ricezione dell'avviso di pagamento non esime il contribuente dal versare la tassa. Non si procederà all'emissione delle bollette qualora la somma dovuta dal singolo utente sia inferiore a 12,00 euro per ogni anno di imposta.</p> <p>3. In attesa dell'emanazione dei decreti attuativi da parte del MEF, ai sensi dell'art. 1, comma 689, L. n. 147/2013, i versamenti della TASI vengono effettuati in autoliquidazione alle scadenze previste per il pagamento dell'IMU. Non dovranno essere eseguiti i versamenti per importi inferiori ad euro 12,00 per ogni anno di imposta.</p>
<p>Art. 11 - Somme di modesto ammontare</p> <p>Il Comune non procede al rimborso delle somme dovute, né all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi dei propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 10,00, con riferimento ad ogni anno d'imposta.</p>	<p>Art. 11 - Somme di modesto ammontare</p> <p>Il Comune non procede al rimborso delle somme dovute, né all'accertamento all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi dei propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 10,00, con riferimento ad ogni anno d'imposta.</p>
<p>Art. 30 – Fabbricati inagibili.</p> <p>1. L'imposta è ridotta del 50 % per i fabbricati dichiarati inagibili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.</p> <p>2. Al fine del riconoscimento dell'agevolazione di cui al comma 1, il contribuente dovrà dimostrare lo</p>	<p>Art. 30 – Fabbricati inagibili</p> <p>1. L'imposta è ridotta del 50 % per i fabbricati dichiarati inagibili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.</p> <p>2. Sono considerati inagibili o inabitabili, ai fini del presente articolo, i fabbricati oggettivamente</p>

<p>stato di inagibilità all'ufficio tributi mediante:</p> <p>- perizia asseverata da parte di tecnico competente iscritto agli albi o ordini professionali incaricato dal possessore dell'immobile, con spese a carico dell'interessato</p> <p><i>oppure:</i></p> <p>- dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal proprietario.</p> <p>3. Per beneficiare dell'equiparazione di cui sopra, gli interessati dovranno presentare all'Ufficio tributi del Comune apposita comunicazione entro la prima scadenza utile di pagamento successiva al verificarsi della condizione che da diritto all'agevolazione; in caso di perdita dei requisiti occorre presentare una comunicazione all'Ufficio tributi entro il termine di legge per il versamento dell'imposta.</p>	<p>ed assolutamente inidonei all'uso a cui sono destinati a seguito di un degrado sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria o di restauro e risanamento conservativo come definiti all'art. 3, comma 1, lett. a), b) e c) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, salvo i disposti del successivo comma 3.</p> <p>3. Si ritengono comunque inabitabili o inagibili i fabbricati che, prima di qualunque intervento edilizio, si trovano in una o più delle seguenti condizioni e siano di fatto non utilizzati e privi di persone residenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale; b) strutture verticali (murature portanti, pilastri, muri perimetrali o di confine) lesionate in modo tale da costituire pericolo a cose o persone con potenziale rischio di crollo parziale o totale; c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino, finalizzata ad evitare danni a cose o persone; d) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di sgombero a seguito del verificarsi (reale o potenziale) di eventi calamitosi; e) edifici residenziali dichiarati inagibili dall'ASL. <p>4. Per poter beneficiare dell'agevolazione il soggetto passivo deve presentare all'Ufficio tributi del Comune apposita comunicazione allegando la documentazione di cui al comma</p>
---	--

	<p>successivo, entro la prima scadenza utile di pagamento successiva al verificarsi della condizione che dà diritto all'agevolazione. La comunicazione resa tardivamente non dà diritto all'applicazione retroattiva dell'agevolazione, mentre ha effetto per gli anni successivi fino a che permangono le condizioni. In caso di perdita dei requisiti occorre presentare una comunicazione all'Ufficio tributi entro il termine di legge per il versamento dell'imposta.</p> <p>5. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere:</p> <p>a) dichiarato dal contribuente con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni, con allegata perizia statica a firma di tecnico abilitato nei casi di cui al precedente comma 3 lettere a) e b), oppure ordinanza o altra idonea documentazione nel caso di cui al precedente comma 3 lettere c), d) ed e);</p> <p>b) accertato dall'Ufficio Tecnico comunale, su richiesta del contribuente, con perizia con costi a carico del proprietario.</p> <p>6. I locali dichiarati inagibili non potranno essere utilizzati/occupati prima della realizzazione delle opere di recupero ovvero precedentemente alla presentazione della dichiarazione di fine lavori o della segnalazione certificata per l'agibilità, ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.</p> <p>7. Non costituisce motivo di inagibilità o inabitabilità ai sensi del presente articolo, l'inizio di lavori di ristrutturazione del fabbricato o il rifacimento e/o mancato allacciamento degli impianti (luce, gas, acqua, fognature ...).</p>
<p>Art.32 - Modalità di presentazione delle comunicazioni.</p>	<p>Art.32 - Modalità di presentazione delle comunicazioni.</p>

<p>1. Per usufruire delle agevolazioni/esenzioni rientranti nelle seguenti fattispecie:</p> <p>a) aliquota agevolata per l'abitazione e una pertinenza concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado (genitori/figli, figli/genitori);</p> <p>b) aliquota agevolata agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616;</p> <p>c) assimilazione all'abitazione principale di cui all'art. 27, comma a) e b), del presente regolamento;</p> <p>d) inagibilità di cui all'art. 30 del presente regolamento;</p> <p>e) aliquota agevolata per i fabbricati di nuove aziende che acquistino, e successivamente si insedino in aree industriali, dismesse nelle quali sia venuta meno la continuità produttiva e di aziende che presentino istanza al Comune per il rilascio di permesso di costruire ex novo uno stabilimento industriale o artigianale (sono esclusi i fabbricati sede di nuove aziende che siano tali esclusivamente in virtù di successione ereditaria, i fabbricati sede di impresa commerciale e gli immobili di pertinenza di attività artigianali adibiti esclusivamente a magazzino).</p> <p>ee) aliquota agevolata per:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ampliamenti di fabbricati produttivi esistenti da parte di nuove aziende o di aziende già operanti sul territorio purché l'ampliamento non sia inferiore a mq.1000; 2) Riattivazione di porzioni di fabbricati dismessi purché, anch'essi, di superficie non inferiore a mq.1000; <p>f) aliquota agevolata per le abitazioni locate a "canone concordato";</p>	<p>1. Per usufruire delle agevolazioni/esenzioni rientranti nelle seguenti fattispecie:</p> <p>a) aliquota agevolata per l'abitazione e una pertinenza concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado (genitori/figli, figli/genitori);</p> <p>b) aliquota agevolata agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616;</p> <p>c) assimilazione all'abitazione principale di cui all'art. 27, comma a) e b), del presente regolamento;</p> <p>d) inagibilità di cui all'art. 30 del presente regolamento;</p> <p>e) agevolazione per i fabbricati di nuove aziende che acquistino, e successivamente si insedino in aree industriali, dismesse nelle quali sia venuta meno la continuità produttiva e di aziende che presentino istanza al Comune per il rilascio di permesso di costruire ex novo uno stabilimento industriale o artigianale (sono esclusi i fabbricati sede di nuove aziende che siano tali esclusivamente in virtù di successione ereditaria, i fabbricati sede di impresa commerciale e gli immobili di pertinenza di attività artigianali adibiti esclusivamente a magazzino). Per i fabbricati di categoria D, dovrà essere applicata l'aliquota ordinaria per il versamento della quota allo Stato utilizzando il relativo codice tributo. A fine anno, dietro presentazione delle ricevute di pagamento, il Comune provvederà all'eventuale rimborso d'imposta derivante dalla differenza tra l'aliquota ordinaria e quella deliberata dal Comune per questa fattispecie;</p> <p>ee) aliquota agevolata per:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ampliamenti di fabbricati produttivi esistenti da parte di nuove aziende o di
---	---

<p>g) assimilazione di area fabbricabile a terreno agricolo di cui all'art. 21 del presente regolamento; gli interessati dovranno presentare all'Ufficio tributi del Comune apposita comunicazione, direttamente o a mezzo postale o per vie telematiche, entro la prima scadenza utile di pagamento successiva al verificarsi della condizione che dà diritto all'applicazione dell'assimilazione/agevolazione; in caso di perdita dei requisiti occorre presentare all'Ufficio tributi comunicazione entro il termine di legge per il versamento dell'imposta.</p> <p>2. La comunicazione produce i suoi effetti anche per gli anni di imposta successivi, sempre che permangano in capo al soggetto i requisiti indicati; in particolare per la fattispecie prevista all'art. 32, c. 1 - lett. e) del presente Regolamento la durata viene determinata annualmente mediante la delibera di approvazione delle aliquote.</p>	<p>aziende già operanti sul territorio purché l'ampliamento non sia inferiore a mq.1000;</p> <p>2) Riattivazione di porzioni di fabbricati dismessi purché, anch'essi, di superficie non inferiore a mq.1000;</p> <p>f) aliquota agevolata per le abitazioni locate a "canone concordato";</p> <p>g) assimilazione di area fabbricabile a terreno agricolo di cui all'art. 21 del presente regolamento; gli interessati dovranno presentare all'Ufficio tributi del Comune apposita comunicazione, direttamente o a mezzo postale o per vie telematiche, entro la prima scadenza utile di pagamento successiva al verificarsi della condizione che dà diritto all'applicazione dell'assimilazione/agevolazione; in caso di perdita dei requisiti occorre presentare all'Ufficio tributi comunicazione entro il termine di legge per il versamento dell'imposta.</p> <p>2. La comunicazione produce i suoi effetti anche per gli anni di imposta successivi, sempre che permangano in capo al soggetto i requisiti indicati; in particolare per la fattispecie prevista all'art. 32, c. 1 - lett. e) del presente Regolamento la durata viene determinata annualmente mediante la delibera di approvazione delle aliquote.</p>
<p>Art. 34 - Versamenti</p> <p>1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.</p> <p>2. Il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno e la seconda con scadenza il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.</p>	<p>Art. 34 - Versamenti</p> <p>1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.</p> <p>2. Il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno e la seconda con scadenza il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.</p>

<p>3. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'art. 17 D. Lgs. n. 241/1997, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate relativi all'approvazione del modello e dei codici tributo e con apposito bollettino postale.</p> <p>4. I versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri non sono di norma ammessi. Tuttavia non sono sanzionate le irregolarità quando l'imposta sia assolta, per l'anno di riferimento, totalmente da uno dei contitolari qualora siano facilmente identificabili gli altri contitolari, anche con la collaborazione attiva del contribuente interessato.</p>	<p>3. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'art. 17 D. Lgs. n. 241/1997, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate relativi all'approvazione del modello e dei codici tributo e con apposito bollettino postale.</p> <p>4. I versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri non sono di norma ammessi. Tuttavia non sono sanzionate le irregolarità quando l'imposta sia assolta, per l'anno di riferimento, totalmente da uno dei contitolari qualora siano facilmente identificabili gli altri contitolari, anche con la collaborazione attiva del contribuente interessato.</p> <p>5. Il contribuente è esonerato dall'effettuare versamenti per importi inferiori ad € 10,00. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto dal contribuente per l'anno (e non alle singole rate di acconto e di saldo) e ad ogni singola obbligazione tributaria.</p>
	<p>Art. 41 bis – Versamenti</p> <p>1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.</p> <p>2. Il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno e la seconda con scadenza il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.</p> <p>3. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni</p>

	<p>dell'art. 17 D. Lgs. n. 241/1997, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate relativi all'approvazione del modello e dei codici tributo e con apposito bollettino postale.</p> <p>4. I versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri non sono di norma ammessi. Tuttavia non sono sanzionate le irregolarità quando l'imposta sia assolta, per l'anno di riferimento, totalmente da uno dei contitolari qualora siano facilmente identificabili gli altri contitolari, anche con la collaborazione attiva del contribuente interessato.</p> <p>5. Il contribuente è esonerato dall'effettuare versamenti per importi inferiori a € 10,00. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno (e non alle singole rate di acconto e di saldo) e ad ogni singola obbligazione tributaria.</p>
<p>Art. 47 - Presupposto per l'applicazione del tributo</p> <p>1. Presupposto della TARI è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.</p> <p>2. Ai fini dell'applicazione del tributo le utenze sono suddivise in:</p> <p>a) <u>locali</u>, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico - edilizie;</p> <p>b) <u>aree scoperte</u>, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;</p> <p>c) <u>utenze domestiche</u>, le superfici adibite a civile</p>	<p>Art. 47 - Presupposto per l'applicazione del tributo</p> <p>1. Presupposto della TARI è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.</p> <p>2. Ai fini dell'applicazione del tributo le utenze sono suddivise in:</p> <p>a) <u>locali</u>, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico - edilizie;</p> <p>b) <u>aree scoperte</u>, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;</p> <p>c) <u>utenze domestiche</u>, le superfici adibite a civile</p>

<p>abitazione e relative pertinenze;</p> <p>d) <u>utenze non domestiche</u>, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, agricole, professionali e le attività produttive in genere.</p> <p>3. Sono escluse dal tributo:</p> <p>a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;</p> <p>b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.</p> <p>c) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili ad eccezione delle aree scoperte operative (comma 641, art. unico legge 147/2013).</p> <p>4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche, la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.</p> <p>5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.</p>	<p>abitazione e relative pertinenze;</p> <p>d) <u>utenze non domestiche</u>, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, agricole, professionali e le attività produttive in genere.</p> <p>e) <u>aree scoperte operative delle attività produttive le aree scoperte, anche non strutturate, con destinazione specifica a servizio dell'attività quali aree di carico/scarico, movimentazione merci, deposito e/o stoccaggio dei materiali e parcheggio dei mezzi dell'impresa.</u></p> <p>3. Sono escluse dal tributo:</p> <p>a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;</p> <p>b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.</p> <p>c) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili ad eccezione delle aree scoperte operative (comma 641, art. unico legge 147/2013).</p> <p>4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche, la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.</p> <p>5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione</p>
--	--

	temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
<p>Art. 49 - Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti</p> <p>1. Sono escluse dall'applicazione del tributo:</p> <p>a) le unità immobiliari prive di arredi e suppellettili e sprovviste di <u>tutti</u> i contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;</p> <p>b) le aree scoperte destinate all'esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinati ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;</p> <p>c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali a titolo esemplificativo vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, locali contatori, forni per panificazione, forni e cabine di verniciatura;</p> <p>d) le unità immobiliari oggetto di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione o di fine lavori se antecedente, previa comunicazione da parte del contribuente ed a condizione che non siano utilizzati;</p> <p>e) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;</p> <p>f) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;</p> <p>g) i locali dichiarati inagibili o inabitabili da autorità competenti;</p> <p>h) solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o</p>	<p>Art. 49 - Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti</p> <p>1. Sono escluse dall'applicazione del tributo:</p> <p>a) le unità immobiliari prive di arredi e suppellettili e sprovviste di <u>tutti</u> i contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;</p> <p>b) le aree scoperte destinate all'esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinati ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;</p> <p>c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali a titolo esemplificativo vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, locali contatori, forni per panificazione, forni e cabine di verniciatura;</p> <p>d) le unità immobiliari oggetto di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione o di fine lavori se antecedente, previa comunicazione da parte del contribuente ed a condizione che non siano utilizzati;</p> <p>e) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;</p> <p>f) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;</p> <p>g) i locali dichiarati inagibili o inabitabili da autorità competenti;</p> <p>h) solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o</p>

<p>retrattili, da ascensori o montacarichi;</p> <p>i) le aree impraticabili, in abbandono, o intercluse da stabile recinzione;</p> <p>l) i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di stati esteri.</p> <p>2. Sono altresì esclusi dalla determinazione della superficie calpestabile assoggettabile a tributo:</p> <p>a) locali ed aree condotti od utilizzati dal Comune per l'erogazione dei servizi istituzionali in gestione diretta;</p> <p>b) locali ed aree di proprietà del Comune condotti od utilizzati da Associazioni sportive e da Associazioni senza fini di lucro (salvo diverse disposizioni indicate nel contratto o nella convenzione);</p> <p>c) locali ed edifici destinati esclusivamente al culto delle religioni, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;</p> <p>c) i locali dichiarati inagibili o inabitabili da autorità competenti.</p> <p>3. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.</p> <p>4. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente</p>	<p>retrattili, da ascensori o montacarichi;</p> <p>i) le aree impraticabili, in abbandono, o intercluse da stabile recinzione;</p> <p>l) i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di stati esteri.</p> <p>2. Sono altresì esclusi dalla determinazione della superficie calpestabile assoggettabile a tributo:</p> <p>a) locali ed aree condotti od utilizzati dal Comune per l'erogazione dei servizi istituzionali in gestione diretta;</p> <p>b) locali ed aree di proprietà del Comune condotti od utilizzati da Associazioni sportive e da Associazioni senza fini di lucro (salvo diverse disposizioni indicate nel contratto o nella convenzione);</p> <p>c) locali ed edifici destinati esclusivamente al culto delle religioni, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;</p> <p>e) i locali dichiarati inagibili o inabitabili da autorità competenti.</p> <p>3. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.</p> <p>4. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente</p>
---	--

<p>articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora ed alle sanzioni previste per l'infedele dichiarazione.</p>	<p>articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora ed alle sanzioni previste per l'infedele dichiarazione.</p>
<p>Art. 52 - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio</p> <p>1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI delle <u>utenze non domestiche</u> non si tiene conto di quella parte ove si formano esclusivamente rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'art. 45, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori a condizione che il produttore specifichi nella planimetria allegata alla dichiarazione le superfici sulle quali vengono prodotti e ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.</p> <p>2. Non sono, in particolare, soggette al tributo:</p> <p>a) le superfici adibite all'allevamento di animali;</p> <p>b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;</p> <p>c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.</p> <p>3. Sono altresì escluse dal tributo le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani, ai sensi dell'art. 44, superiori ai limiti quantitativi individuati nell'art. 12 del vigente Regolamento Comunale per</p>	<p>Art. 52 - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio</p> <p>1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI delle <u>utenze non domestiche</u> non si tiene conto di quella parte ove si formano esclusivamente rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'art. 45, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori a condizione che il produttore specifichi nella planimetria allegata alla dichiarazione le superfici sulle quali vengono prodotti e ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.</p> <p>2. Non sono, in particolare, soggette al tributo:</p> <p>a) le superfici adibite all'allevamento di animali;</p> <p>b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli (compresi ricoveri di attrezzi e macchinari agricoli);</p> <p>c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.</p> <p>3. Sono altresì escluse dal tributo le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani, ai sensi dell'art. 44, superiori ai limiti quantitativi individuati</p>

<p>la Gestione dei Rifiuti Urbani ed Assimilati, di cui all'art. 43 comma 2.</p> <p>4. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e/o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, in caso di obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:</p> <p><u>ATTIVITA' ABBATTIMENTO %:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Carrozzerie, Officine riparazione veicoli, Elettrauto 40% - Lavorazioni metalmeccaniche 40% - Verniciatura e laccatura mobili 40% - Attività agricole 40% - Attività industriali con capannoni di produzione 40% - Lavanderie 40% - Tipografie 40% - Gommisti 40% - Segherie 40% - Falegnamerie 40% - Magazzini imprese edili 40% <p>5. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:</p> <p>a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui</p>	<p>nell'art. 12 del vigente Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti Urbani ed Assimilati, di cui all'art. 43 comma 2.</p> <p>4. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e/o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, in caso di obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:</p> <p><u>ATTIVITA' ABBATTIMENTO %:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Carrozzerie, Officine riparazione veicoli, Elettrauto 40% - Lavorazioni metalmeccaniche 40% - Verniciatura e laccatura mobili 40% - Attività agricole 40% - Attività industriali con capannoni di produzione 40% - Lavanderie 40% - Tipografie 40% - Gommisti 40% - Segherie 40% - Falegnamerie 40% - Magazzini imprese edili 40% <p>5. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:</p> <p>a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali,</p>
---	--

<p>rifiuti) distinti per codice CER, nonché le modalità di smaltimento secondo la norma vigente;</p> <p>b) comunicare entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codice CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò autorizzate, a pena di perdita del diritto alle agevolazioni medesime.</p>	<p>pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER, nonché le modalità di smaltimento secondo la norma vigente;</p> <p>b) comunicare entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codice CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò autorizzate, a pena di perdita del diritto alle agevolazioni medesime.</p>
<p>Art. 59 - Occupanti delle utenze domestiche</p> <p>1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.</p> <p>2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di dimora e/o temporaneo trasferimento del componente del nucleo per servizio di volontariato o attività lavorativa o di studio prestata in altra sede (sul territorio nazionale o all'estero) e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio educativi, istituti penitenziari, per un periodo continuativo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata dal soggetto tenuto al versamento del tributo.</p> <p>3. Per le utenze domestiche non utilizzate come abitazione principale e non locate né concesse in</p>	<p>Art. 59 - Occupanti delle utenze domestiche</p> <p>1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.</p> <p>2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di dimora e/o temporaneo trasferimento del componente del nucleo per servizio di volontariato o attività lavorativa o di studio prestata in altra sede (sul territorio nazionale o all'estero) e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio educativi, istituti penitenziari, per un periodo continuativo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata dal soggetto tenuto al versamento del tributo.</p> <p>3. Per le utenze domestiche non utilizzate come abitazione principale e non locate né concesse in</p>

<p>comodato (gratuito ovvero oneroso) e/o comunque nella disponibilità di soggetti, anche non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) nei quali non risultino altri residenti o occupanti, per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza quello di n. 2 unità.</p> <p>4. Per le unità immobiliari adibite ad abitazioni ammobiliate e relative pertinenze, si assume come numero degli occupanti se presente quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune; qualora non sia individuabile un nucleo familiare residente si assume come numero degli occupanti quello di n. 2 unità, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente.</p> <p>5. Si considerano pertinenze delle abitazioni principali gli immobili censiti al Catasto Fabbricato presso l'Agenzia del Territorio con le categorie catastali C/2, C/6 e C/7, ai quali si applica la tariffa TARI in ragione dello stesso numero di occupanti dell'abitazione, essendo la loro superficie conteggiata nella medesima categoria dell'abitazione.</p> <p>6. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito, <u>non di pertinenza di unità abitative</u>, si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative; in caso di possesso o detenzione di una pluralità delle predette fattispecie, la quota variabile è dovuta per una sola di esse.</p> <p>Si considerano invece utenze non domestiche se nella disponibilità di persone giuridiche in genere o legate ad altre utenze non domestiche.</p> <p>7. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già</p>	<p>comodato (gratuito ovvero oneroso) e/o comunque nella disponibilità di soggetti, anche non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) nei quali non risultino altri residenti o occupanti, per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza quello di n. 2 unità.</p> <p>4. Per le unità immobiliari adibite ad abitazioni ammobiliate e relative pertinenze, si assume come numero degli occupanti se presente quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune; qualora non sia individuabile un nucleo familiare residente si assume come numero degli occupanti quello di n. 2 unità, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente.</p> <p>5. Si considerano pertinenze delle abitazioni principali gli immobili censiti al Catasto Fabbricato presso l'Agenzia del Territorio con le categorie catastali C/2, C/6 e C/7, ai quali si applica la tariffa TARI in ragione dello stesso numero di occupanti dell'abitazione, essendo la loro superficie conteggiata nella medesima categoria dell'abitazione.</p> <p>6. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito, <u>non di pertinenza di unità abitative</u>, si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative; in caso di possesso o detenzione di una pluralità delle predette fattispecie, la quota variabile è dovuta per una sola di esse.</p> <p>Si considerano invece utenze non domestiche se nella disponibilità di persone giuridiche in genere o legate ad altre utenze non domestiche.</p> <p>7. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già</p>
--	--

<p>ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in n. 1 unità.</p> <p>7a) Qualora un soggetto si trasferisca permanentemente presso una Residenza Sanitaria Assistenziale o un Istituto Sanitario ed ivi prenda dimora senza trasferire la propria residenza dall'abitazione, il numero degli occupanti dell'abitazione potrà essere conteggiato sottraendo un'unità previa presentazione di richiesta documentata.</p> <p>8. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.</p> <p>9. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di inizio occupazione.</p> <p>Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.</p>	<p>ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in n. 1 unità. Viene riconosciuta la riduzione di cui al punto a) art. 65 del presente regolamento (abitazioni a disposizione).</p> <p>7a) Qualora un soggetto si trasferisca permanentemente presso una Residenza Sanitaria Assistenziale o un Istituto Sanitario ed ivi prenda dimora senza trasferire la propria residenza dall'abitazione, il numero degli occupanti dell'abitazione potrà essere conteggiato sottraendo un'unità previa presentazione di richiesta documentata.</p> <p>8. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.</p> <p>9. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di inizio occupazione.</p> <p>Le variazioni intervenute successivamente di norma avranno efficacia a partire dall'anno seguente, tuttavia potranno essere prese in considerazione quelle opportunamente comunicate all'ufficio tributi entro la scadenza della seconda rata della tassa.</p>
<p>Art. 65 - Riduzioni per le utenze domestiche</p> <p>1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:</p> <p>a) abitazioni tenute a disposizione per uso</p>	<p>Art. 65 - Riduzioni per le utenze domestiche</p> <p>1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:</p> <p>a) abitazioni tenute a disposizione per uso</p>

<p>stagionale o altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare, riduzione del 10%;</p> <p>b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero, riduzione del 10%;</p> <p>c) fabbricati rurali ad uso abitativo, riduzione del 10%.</p> <p>2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.</p> <p>3. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto, ovvero che abbiano documentato l'attivazione della fossa o acquistato uno o più compostatori si applica una riduzione del 10%. La riduzione è subordinata alla presentazione di apposita istanza attestante l'attivazione del compostaggio domestico in modo continuativo corredata dalla documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore o documentazione comprovante l'attivazione della fossa. La riduzione avrà corso dall'anno di riferimento se presentata entro il termine di emissione degli inviti di pagamento ovvero dall'anno successivo se presentata dopo il termine di emissione degli inviti di pagamento.</p> <p>4. Le riduzioni del tributo di cui al precedente comma 1 sono applicate su specifica richiesta da parte dei soggetti interessati, da trasmettere al Comune. Si considerano comunque valide e acquisite agli atti le denunce già in possesso degli uffici.</p>	<p>stagionale o altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare, riduzione del 10%;</p> <p>b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero, riduzione del 10%;</p> <p>c) fabbricati rurali ad uso abitativo, riduzione del 35% (per fabbricati rurali ad uso abitativo si intendono quelli iscritti nel catasto urbano con la dichiarazione della sussistenza del requisito di ruralità di cui all'art. 9 del D.L 557/93);</p> <p>d) abitazioni situate in aree frazionali e individuate dalla toponomastica stradale, prive del requisito di ruralità, riduzione del 35%.</p> <p>2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.</p> <p>3. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto, ovvero che abbiano documentato l'attivazione della fossa o acquistato uno o più compostatori si applica una riduzione del 10% sia alla quota fissa che variabile. La riduzione viene applicata sulla superficie dell'abitazione, escluse le pertinenze. La riduzione è subordinata alla presentazione di apposita istanza attestante l'attivazione del compostaggio domestico in modo continuativo corredata dalla documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore o documentazione comprovante l'attivazione della fossa. La riduzione</p>
--	--

<p>5. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione anche in mancanza della relativa dichiarazione.</p> <p>6. Il Comune di Moretta avrà facoltà di operare le opportune verifiche a campione.</p>	<p>avrà corso dall'anno di riferimento se presentata entro il termine di emissione degli inviti di pagamento ovvero dall'anno successivo se presentata dopo il termine di emissione degli inviti di pagamento. Per la corretta effettuazione dell'autocompostaggio, ai fini della presente riduzione, devono rispettarsi le disposizioni contenute nel regolamento Albo Comunale Compostatori approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 21/03/2018.</p> <p>4. Le riduzioni del tributo di cui al precedente comma 1 sono applicate su specifica richiesta da parte dei soggetti interessati, da trasmettere al Comune. Si considerano comunque valide e acquisite agli atti le denunce già in possesso degli uffici.</p> <p>5. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione anche in mancanza della relativa dichiarazione.</p> <p>6. Il Comune di Moretta avrà facoltà di operare le opportune verifiche a campione.</p>
<p>Art. 66 - Riduzioni per le utenze non domestiche</p> <p>1. La tariffa si applica in misura ridotta del 30 per cento, nella parte fissa e nella parte variabile, ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare, a seguito di presentazione di apposita istanza.</p> <p>2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.</p> <p>3. Per i locali ad uso non commerciale utilizzati</p>	<p>Art. 66 - Riduzioni per le utenze non domestiche</p> <p>1. La tariffa si applica in misura ridotta del 30 per cento, nella parte fissa e nella parte variabile, ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare, a seguito di presentazione di apposita istanza.</p> <p>2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.</p> <p>3. Per i locali ad uso non commerciale utilizzati</p>

<p>dalle utenze non domestiche classificate nelle categorie 16, 17, 18, 19, 20 di cui al DPR. 158/1999 (ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, caffè, supermercati, alimentari, plurilicenze alimentari, ortofrutta, pescherie ecc.) è prevista una riduzione del 40 per cento della quota fissa e della quota variabile della tariffa.</p> <p>4. Per i bar, i pubblici esercizi e le tabaccherie che rimuoveranno dai locali tutte le slot machine e le videolottery è prevista una riduzione del 40 per cento delle tariffe a condizione che venga presentata apposita istanza al Comune corredata dalla documentazione comprovante la rimozione. La riduzione decorrerà dalla data di presentazione della richiesta fino a quando sussisteranno le condizioni che ne hanno determinato l'applicazione.</p> <p>5. Si applicano il secondo, il quarto, il quinto ed il sesto comma dell'art.65.</p>	<p>dalle utenze non domestiche classificate nelle categorie 16, 17, 18, 19, 20 di cui al DPR. 158/1999 (ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, caffè, supermercati, alimentari, plurilicenze alimentari, ortofrutta, pescherie ecc.) è prevista una riduzione del 40 per cento della quota fissa e della quota variabile della tariffa.</p> <p>4. Per i bar, i pubblici esercizi e le tabaccherie che rimuoveranno dai locali tutte le slot machine e le videolottery è prevista una riduzione del 40 per cento delle tariffe a condizione che venga presentata apposita istanza al Comune corredata dalla documentazione comprovante la rimozione. La riduzione decorrerà dalla data di presentazione della richiesta fino a quando sussisteranno le condizioni che ne hanno determinato l'applicazione. Detta riduzione non viene riconosciuta alle utenze che hanno l'obbligo di rimozione per disposizione normativa</p> <p>5. Si applicano il secondo, il quarto, il quinto ed il sesto comma dell'art.65.</p> <p>6. Alle utenze non domestiche che dispongono, in proprietà o in disponibilità, di aree verdi, pertinenziali e adiacenti ai locali in cui svolgono la propria attività, che effettuino l'autocompostaggio dei propri scarti organici con l'utilizzo di uno o più compostatori, si applica una riduzione del 10% sia alla quota fissa che a quella variabile, limitatamente sulla superficie in cui vengono prodotti gli scarti organici.</p> <p>Per la corretta effettuazione dell'autocompostaggio, ai fini della presente riduzione, devono rispettarsi le disposizioni contenute nel regolamento Albo Comunale Compostatori approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 21/03/2018.</p> <p>La riduzione è subordinata alla presentazione di</p>
---	---

	<p>apposita istanza attestante l'attivazione del compostaggio non domestico in modo continuativo corredata dalla documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore. La riduzione avrà corso dall'anno di riferimento se presentata entro il termine di emissione degli inviti di pagamento ovvero dall'anno successivo se presentata dopo il termine di emissione degli inviti di pagamento</p>
<p>Art.67 - Utenze non domestiche - Riduzioni per il recupero</p> <p>1. Ai produttori di rifiuti speciali dichiarati assimilati ai sensi della normativa vigente che abbiano avviato oggettivamente ed effettivamente i rifiuti prodotti sulla superficie tassata, al recupero, viene riconosciuta, una percentuale di riduzione della sola quota variabile, fino a concorrenza del suo ammontare proporzionale alla effettiva quantità di rifiuti assimilati avviati al recupero, rispetto alla propria produzione potenziale di rifiuti. La riduzione è determinata applicando la seguente formula:</p> <p>quota variabile del tributo * (Quantità di rifiuti assimilati avviati al recupero / Quantità di rifiuti potenziale)</p> <p>Ove:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per quantità di rifiuti assimilati avviati al recupero verrà considerato il totale dei kg avviati al recupero risultanti dalla documentazione di cui ai paragrafi seguenti; - per quantità di rifiuti potenziale si intende la quantità ottenuta moltiplicando la superficie dell'attività assoggettata al tributo ed il coefficiente Kd della classe corrispondente. <p>2. Nell'ipotesi di oggettivo ed effettivo totale autosmaltimento, regolarmente accertato dai competenti uffici, dei rifiuti speciali assimilati prodotti dall'utenza non domestica, la superficie corrispondente alle aree scoperte operative viene tassata per la sola parte fissa.</p> <p>3. Per ottenere tale riduzione, il contribuente titolare</p>	<p>Art.67 - Utenze non domestiche - Riduzioni per il recupero</p> <p>1. Ai produttori di rifiuti speciali dichiarati assimilati ai sensi della normativa vigente che abbiano avviato oggettivamente ed effettivamente i rifiuti prodotti sulla superficie tassata, al recupero, viene riconosciuta, una percentuale di riduzione della sola quota variabile, fino a concorrenza del suo ammontare proporzionale alla effettiva quantità di rifiuti assimilati avviati al recupero, rispetto alla propria produzione potenziale di rifiuti. La riduzione è determinata applicando la seguente formula:</p> <p>quota variabile del tributo * (Quantità di rifiuti assimilati avviati al recupero / Quantità di rifiuti potenziale)</p> <p>Ove:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per quantità di rifiuti assimilati avviati al recupero verrà considerato il totale dei kg avviati al recupero risultanti dalla documentazione di cui ai paragrafi seguenti; - per quantità di rifiuti potenziale si intende la quantità ottenuta moltiplicando la superficie dell'attività assoggettata al tributo ed il coefficiente Kd della classe corrispondente. <p>2. Nell'ipotesi di oggettivo ed effettivo totale autosmaltimento, regolarmente accertato dai competenti uffici, dei rifiuti speciali assimilati prodotti dall'utenza non domestica, la superficie corrispondente alle aree scoperte operative viene tassata per la sola parte fissa (delibera CC n. 57/2014).</p>

<p>di utenza non domestica deve presentare, a pena di decadenza, apposita domanda volta a dichiarare l'intenzione di avvalersi della riduzione per avvio al recupero entro il 30 giugno dell'anno per il quale intende richiederla.</p> <p>Contestualmente alla presentazione della domanda, il contribuente si impegna a dimostrare, a pena di decadenza, entro il 30 giugno di ogni anno successivo, l'effettivo avvio al recupero dei rifiuti prodotti, allegando copia della documentazione e dei formulari, in cui sono specificate le quantità dei rifiuti avviate al recupero nell'anno precedente, distinte per tipologia, con indicazione dei soggetti che hanno effettuato le attività di recupero. Il Comune si riserva di effettuare un riscontro con il gestore del servizio di raccolta rifiuti, al fine di verificare la reale quantità di rifiuti smaltiti attraverso il servizio pubblico e i costi comunque sostenuti per quell'utenza.</p>	<p>3. Per ottenere tale riduzione, il contribuente titolare di utenza non domestica deve presentare, a pena di decadenza, apposita domanda volta a dichiarare l'intenzione di avvalersi della riduzione per avvio al recupero entro il 30 giugno dell'anno per il quale intende richiederla.</p> <p>Contestualmente alla presentazione della domanda, il contribuente si impegna a dimostrare, a pena di decadenza, entro il 30 giugno di ogni anno successivo, l'effettivo avvio al recupero dei rifiuti prodotti, allegando copia della documentazione e dei formulari, in cui sono specificate le quantità dei rifiuti avviate al recupero nell'anno precedente, distinte per tipologia, con indicazione dei soggetti che hanno effettuato le attività di recupero. Il Comune si riserva di effettuare un riscontro con il gestore del servizio di raccolta rifiuti, al fine di verificare la reale quantità di rifiuti smaltiti attraverso il servizio pubblico e i costi comunque sostenuti per quell'utenza</p>
<p>Art. 68 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio</p> <p>1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 50% per le utenze che non rientrano nella perimetrazione in cui si svolge il servizio "porta a porta" come individuato nelle planimetrie allegate. Tali utenti devono obbligatoriamente recarsi ai punti di raccolta.</p> <p>2. La riduzione di cui al comma precedente si applica alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche, queste ultime a condizione che abbiano superficie imponibile non superiore a 150 mq. Non si applica alle altre utenze non domestiche, che sono tenute a conferire direttamente i propri rifiuti presso le isole ecologiche comunali.</p>	<p>Art. 68 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio</p> <p>1. E' prevista una riduzione del 20% del tributo, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, per le utenze aventi accesso da strade private che distano non meno di 100 metri dalla strada pubblica su cui viene effettuata la raccolta puntuale dei rifiuti.</p> <p>2. La riduzione di cui al comma precedente si applica alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche, queste ultime a condizione che abbiano superficie imponibile non superiore a 150 mq. Non si applica alle altre utenze non domestiche, che sono tenute a conferire direttamente i propri rifiuti presso le isole ecologiche comunali.</p>
<p>Art. 70 - Cumulo di riduzioni ed agevolazioni</p>	<p>Art. 70 - Cumulo di riduzioni ed agevolazioni</p>

<p>1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni precedentemente considerate. La riduzione calcolata dal suddetto conteggio verrà applicata nel limite del 60%, che costituisce la percentuale massima di riduzione usufruibile da ogni singolo contribuente.</p>	<p>1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni precedentemente considerate. La riduzione calcolata dal suddetto conteggio verrà applicata nel limite del 60%, che costituisce la percentuale massima di riduzione usufruibile da ogni singolo contribuente.</p> <p>2. La riduzione per il compostaggio domestico non è cumulabile con le riduzioni per le abitazioni tenute a disposizione e quelle occupate dai residenti all'estero di cui alle lettere a) e b) dell'art. 65.</p> <p>3. La riduzione per il compostaggio non domestico non è cumulabile con la riduzione per uso non continuativo di cui al comma 1 dell'art. 66.</p>
<p>Art. 73 - Riscossione avvisi TARI</p> <p>1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, per posta ordinaria tramite servizio postale o agenzie autorizzate, gli avvisi di pagamento di cui all'art. 6, commi 1 e 2, del presente regolamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo e per tributo provinciale suddividendo l'ammontare in almeno 2 rate, con la facoltà della Giunta Comunale di aumentare il numero di rate annuali.</p> <p>2. Prima di procedere con l'emissione degli avvisi di accertamento di cui all'art. 9 del presente regolamento, al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'avviso di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R., ovvero in via telematica ai sensi di legge tramite Posta Elettronica Certificata, avviso di sollecito per il pagamento degli importi che risultano non versati, maggiorati degli interessi</p>	<p>Art. 73 - Riscossione avvisi TARI</p> <p>1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, per posta ordinaria tramite servizio postale o agenzie autorizzate, gli avvisi di pagamento di cui all'art. 6, commi 1 e 2, del presente regolamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo e per tributo provinciale suddividendo l'ammontare in almeno 2 rate, con la facoltà della Giunta Comunale di aumentare il numero di rate annuali.</p> <p>2. Prima di procedere con l'emissione degli avvisi di accertamento di cui all'art. 9 del presente regolamento, al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'avviso di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R., ovvero in via telematica ai sensi di legge tramite Posta Elettronica Certificata, avviso di sollecito per il pagamento degli importi che risultano non versati, maggiorati degli interessi</p>

legali e delle spese di notifica se dovute. L'avviso di sollecito, che costituisce messa in mora del contribuente, indica le somme da versare in unica rata entro trenta giorni dalla ricezione e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso versamento di cui all'art. 10, comma 2, del presente regolamento oltre agli interessi di mora, mediante la riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

legali e delle spese di notifica se dovute. L'avviso di sollecito, che costituisce messa in mora del contribuente, indica le somme da versare in unica rata entro trenta giorni dalla ricezione e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso versamento di cui all'art. 10, comma 2, del presente regolamento oltre agli interessi di mora, mediante la riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

3. Il contribuente è esonerato dall'effettuare versamenti per importi inferiori ad € 10,00. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno (e non alle singole rate di acconto e di saldo) e ad ogni singola obbligazione tributaria. In caso di tassa rifiuti giornaliera il tributo non è dovuto se pari o inferiore a € 5,00.